

# AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84  
Piazzale Premuda, 6a - tel. (0565) 229.21 - fax (0565) 229.229  
Codice Fiscale 90015100499

## ORDINANZA N. 19/01

(Oggetto: *Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali*)

### IL PRESIDENTE,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata, recante le "Norme di riordino della legislazione in materia portuale", in particolare:

- l'art. 6, comma 1, lett. a), che individua tra i compiti dell'Autorità Portuale quello di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti;
- l'art. 16, come novellato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, recante "Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo";
- l'art. 8, comma 3, lett. f) e lett. i), in cui si attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale i compiti, rispettivamente, di provvedere "al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali", e di esercitare "le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18, rilasciando, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni", nel rispetto di apposite disposizioni ministeriali;
- l'articolo 17, relativo alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali;
- l'art. 18, relativo alle concessioni di aree e banchine da parte dell'autorità portuale;
- l'art. 19, inerente alle autonomie funzionali;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585, contenente il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";

VISTA la Circolare n. 32 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (oggi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 5 gennaio 1996, riguardante l'anzidetto decreto Ministeriale 585/95;

**VISTO** il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, in particolare l'articolo 23, comma 4, che mantiene ferme in capo alle autorità portuali le competenze in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori in ambito portuale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 14 novembre 1994, recante l'identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazione ed integrazioni (*Decreto Ronchi*), in particolare:

- l'articolo 19, comma 4-bis, , che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di organizzare nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi;
- l'art. 21, comma 8, che, affidando ai Comuni la disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, fa salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 28.01.94 n. 84 e relativi decreti attuativi per quanto riguarda i servizi di interesse generale prestati nei porti;
- l'articolo 28, comma 6, per cui il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alle legge 84/94;
- l'articolo 57, comma 6-bis, per cui in ordine al regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, i rifiuti sono assimilati alle merci e i rifiuti pericolosi alle merci pericolose;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante la "Determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94";

**VISTE** le proprie ordinanze:

- n. 6/98 in data 19 ottobre 1998, con cui sono state stabilite le *Procedure e criteri per il rilascio delle autorizzazioni di impresa portuale*;

- n. 03/00 in data 4 aprile 2000, come successivamente integrata e modificata, con cui è stato approvato il “Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale di Piombino”;
- n. 4/2000 in data 14 aprile 2000, con cui si è provveduto alla “Estensione delle procedure e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di impresa portuale ai porti di Portoferraio e Rio Marina;
- n. 16/00 in data 6 dicembre 2000, con cui sono state individuate le attività portuali da sottoporre ad iscrizione nei registri di cui all’art. 68, 2° comma, del codice della navigazione, tenuti dall’Autorità Portuale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, 1° comma, lett. a) sopra richiamato, e all’articolo 8, comma 3 lett. h), che assegna al presidente dell’autorità portuale, tra le altre, “*le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 e 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione*”;
- n. 03/01 in data 5 febbraio 2001, con cui è stato fissato il numero massimo delle imprese portuali nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina;
- n. 18/01 in data 11 dicembre 2001, con cui è stato regolamentato il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali, come ivi individuati ed ammessi;

**VISTO** il D.M. (Trasporti) in data 15 maggio 1996, con cui sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'autorità portuale di Piombino;

**VISTO** il D.M. (Trasporti) in data 7 luglio 1999, con cui, con decorrenza 1° gennaio 2000, la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino è stata estesa *in via sperimentale* ai porti di Portoferraio e Rio Marina;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- stabilire le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di impresa, alla luce delle ed in conformità alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- stabilire criteri precisi ed aderenti al dettato normativo in ordine alle diverse fattispecie di impresa, per conto di terzi, per conto proprio, ovvero in autoproduzione, nonché alla fissazione del numero massimo delle imprese per l'anno 2002;
- determinare le misure annue dei canoni e delle cauzioni da versare dalle imprese portuali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del D.M. 585/1995 sopra menzionato, in relazione ai diversi tipi di autorizzazione, con riferimento al fatturato dell’impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all’eventuale spazio in uso per l’espletamento delle operazioni ed al grado di pericolosità delle merci trattate;

VISTA la nota DEM3/2672 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti) in data 21 dicembre 2000;

VISTE le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. DEM3/382 e DEM3/1940, rispettivamente in data 7 febbraio e 31 luglio 2001;

SENTITA la Commissione Consultiva Locale nella riunione del 29 ottobre 2001;

SENTITO il Comitato Portuale, ed acquisito il relativo parere favorevole con sua deliberazione n. 11/2/2001 del 30 novembre 2001;

## O R D I N A

1. Con decorrenza odierna, sono approvate le disposizioni relative alle procedure e ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni di impresa portuale nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina, di cui all'allegato alla presente ordinanza. In pari data l'Ordinanza n. 6/98 citata nelle premesse è abrogata.

2. Tutte le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ed in vigore alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono soggette alla revisione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 186/2000 citata in premessa. L'Area giuridico - amministrativa - contabile dell'Autorità Portuale è incaricata dello svolgimento, nei vigenti termini di legge, di tutte le pratiche istruttorie inerenti a detta revisione.

3. La presente Ordinanza integra le disposizioni di cui alla normativa citata nelle premesse, che resta fonte giuridica primaria per la disciplina dell'esercizio di impresa portuale e alla quale si rimanda in ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

*Piombino, 11 dicembre 2001*

F.to **Tullio TABANI**

## ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 19/01 IN DATA 11 DICEMBRE 2001

(con le modifiche di cui all'Ordinanza n. 10/04 del 15 aprile 2004)

### Articolo 1

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, e salvo diversa indicazione, valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità**, l'Autorità Portuale di Piombino;
- **legge**, la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata;
- **regolamento**, il regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585, recante la disciplina per il rilascio la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- **operazioni portuali**, il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'articolo 16 della legge;
- **ciclo delle operazioni portuali**, l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra, o ad altra modalità di trasporto, e viceversa;
- **imprese portuali**, le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge allo svolgimento di operazioni portuali;
- **autorizzazione**, l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità alle imprese per l'esercizio delle operazioni portuali;
- **canone**, la somma determinata dall'Autorità che annualmente sono tenute a pagare le imprese portuali autorizzate ai sensi della presente ordinanza;
- **cauzione**, la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a prestare le imprese portuali autorizzate ai sensi della presente ordinanza a garanzia dell'esercizio delle operazioni svolte;
- **tariffe**, i costi delle operazioni portuali praticati dalle imprese.

### Articolo 2

#### Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a tutti coloro che intendono svolgere nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina operazioni portuali.

2. Restano comunque esclusi, e limitatamente alle attività a fianco rispettivamente indicati:

- i soggetti erogatori di servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14 della legge;
- i soggetti erogatori dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge, e al D.M. (trasporti) 11 novembre 1994;
- i soggetti erogatori dei servizi di supporto e di assistenza ai passeggeri (terminal passeggeri e crociere);
- i soggetti autorizzati a svolgere attività portuali ex articolo 68 del codice della navigazione;
- i concessionari di aree e beni demaniali ai sensi dell'articolo 36 ss. del codice della navigazione in relazione agli scopi delle concessioni ad essi assentite;
- le imprese e i soggetti che svolgono attività e servizi oggetto di altre specifiche normative di

settore, ovvero attività svolte specificatamente richieste da terzi in via del tutto occasionale e contingente, per le quali comunque l'ambito portuale non costituisce elemento essenziale delle attività medesime.

### Articolo 3

#### *Autorizzazione*

1. L'esercizio delle operazioni portuali è soggetto al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'autorità che vi provvede secondo i termini e le modalità di cui alle presenti disposizioni.
2. L'autorizzazione consente di espletare operazioni portuali per conto di terzi, per conto proprio, o in regime di autoproduzione.
3. L'autorizzazione per **conto terzi** consente all'impresa di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta.
4. L'autorizzazione per **conto proprio** consente all'utente portuale (caricatore/ricevitore) cui è stata rilasciata di eseguire operazioni portuali riferite alla merce di cui dispone o ne è destinatario.
5. L'autorizzazione in **autoproduzione**, rilasciata unicamente ai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 8, 1° comma del regolamento, consente di operare unicamente su navi dotate di mezzi e personale ritenuti adeguati dall'Autorità sotto il profilo delle capacità tecniche e di sicurezza: in questo caso il *personale imbarcato*, opportunamente iscritto in soprannumero nella tabella di armamento della nave di interesse, dovrà risultare idoneo, a giudizio dell'Autorità, all'espletamento delle operazioni portuali oggetto dell'autorizzazione, sia in relazione al numero di unità impiegate, che alle mansioni ad esse affidate ed il *personale a terra*, inserito nell'organico della struttura operativa del soggetto autorizzato, dovrà risultare opportunamente iscritto nel libro paga dell'impresa, con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva, del livello e del profilo professionale rivestito.

### Articolo 4

#### *Presentazione delle domande*

1. Chiunque intenda svolgere operazioni portuali nell'ambito portuale di Piombino, Portoferraio e Rio Marina deve farne preventivamente richiesta all'Autorità, presentando perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno, apposita domanda in carta legale recante gli estremi anagrafici del soggetto istante, il tipo di autorizzazione richiesta secondo le tipologie di cui al precedente articolo 3, e la durata di interesse.
2. L'istanza dovrà altresì essere corredata della seguente documentazione:

**programma operativo**, non inferiore ad un anno, con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici;

**elenco dell'organico** dei dipendenti e dei quadri dirigenziali, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e della mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco; dovrà altresì essere data indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro

paga, e dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'articolo 23 della legge;

**elenco del numero e dei mezzi meccanici** di cui l'impresa è dotata, o intende dotarsi, e a quale titolo, con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione, nonché dei relativi elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto;

**contratto assicurativo** che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali che preveda un massimale non inferiore a € 2.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;

**bilanci** dell'impresa relativi al biennio precedente, ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria attestante la relativa capacità finanziaria;

**certificazione del tribunale** competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;

**certificato di iscrizione** nel Registro delle imprese tenuto dalla Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società, recante l'apposita dicitura attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e successive modificazioni. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;

**idonea documentazione** in ordine all'attività svolta dall'impresa almeno nell'ultimo triennio;

**elenco** degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

**certificati** per il titolare dell'impresa, per il procuratore e, in caso di società, per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale:

- dei carichi penali pendenti;
- del casellario giudiziale;
- antimafia.

**tariffario** che l'istante intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, nonché delle eventuali massime oscillazioni (espresse in percentuali) di contrattazione (solo per imprese che intendono operare per conto terzi);

**dichiarazione** attestante che l'impresa, una volta ottenuta l'autorizzazione:

- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;

- non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni portuali, oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'articolo 17 delle legge;
- che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; al riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
- si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

3. Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'espletamento di operazioni portuali in autoproduzione occasionale, l'istanza dovrà essere corredata, in sostituzione di quella di cui al precedente comma 2, della seguente documentazione:

**relazione sulle capacità tecniche ed organizzative** dell'istante in ordine alle operazioni portuali che intende espletare, sia in termini di personale (destinato allo svolgimento delle stesse, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici, livelli e profili professionali, data di assunzione e tipo di contratto (a tempo indeterminato, stagionale, formazione etc.), che di mezzi;

**dichiarazione** attestante che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere.

4. Le domande volte ad ottenere il *rinnovo* delle autorizzazioni (anch'esse da presentare perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre), fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo relativamente alla facoltà di autocertificare, o sostituire, le documentazioni richieste, saranno considerate a tutti gli effetti quali istanze di rilascio *ex novo* di autorizzazione

5. L'istanza, le attestazioni e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa istante, se ditta individuale, ovvero dal legale rappresentante, in caso di società.

6. Non sono ammesse istanze incomplete, ancorché i soggetti istanti si riservino di fornire o di integrare quanto ulteriormente previsto successivamente al 1° dicembre, o, a maggior ragione, una volta ottenuta l'autorizzazione. Tutte le istanze che alla data del 1° dicembre non risultino pertanto formalmente corrette e sostanzialmente complete, saranno respinte.

## **Articolo 5**

### *Istruttoria e rilascio o diniego dell'autorizzazione*

1. Una volta acquisita la domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione nei termini di cui al precedente articolo 6, l'Autorità, ne riscontrerà la regolarità formale e sostanziale, richiedendo all'istante, in caso di eventuali carenze, o irregolarità, di provvedere alle necessarie integrazioni e/o correzioni entro il 1° dicembre successivo per l'avvio della relativa istruttoria.

2. L'istruttoria sarà volta ad accertare la sussistenza e la veridicità dei dati forniti dal soggetto istante, nonché il possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché degli ulteriori requisiti che l'Autorità potrà determinare, sentita la Commissione Consultiva Locale, nei porti in cui è istituita, e/o il Comitato di Igiene e Sicurezza, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

- compatibilità del *programma operativo* di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f) del regolamento, rispetto al Piano Operativo Triennale e al Piano Regolatore Portuale adottati dall'Autorità, in relazione peraltro alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall'impresa istante;
- rispondenza alle esigenze di operatività e funzionalità del porto di Piombino, per l'intero arco delle 24 ore giornaliere;
- adeguatezza dell'organico e dei mezzi utilizzati, per ogni turno di lavoro, con specifico riguardo alle esigenze della *sicurezza sui luoghi di lavoro*.

3. Tutti i requisiti dovranno sussistere in capo all'impresa istante al momento della presentazione della domanda.

4. Dell'esito dell'istruttoria, l'autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante, richiedendo, *in caso positivo*, il versamento della cauzione e del canone, per poi procedere al rilascio dell'autorizzazione, ovvero, *in caso negativo*, esprimendo motivatamente il proprio diniego.

5. L'autorizzazione si riferirà all'intero ciclo delle operazioni portuali. La stessa conterrà la misura del canone annualmente dovuto dall'impresa, nonché gli obblighi che la stessa sarà tenuta a rispettare in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente ordinanza, nonché agli impegni e agli obiettivi che con l'istanza e la documentazione prodotta a corredo della medesima, l'impresa ha dichiarato di voler mantenere e perseguire.

## Articolo 6

### *Numero massimo, canoni e cauzioni*

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, nei porti in cui è costituita, fisserà, con proprio provvedimento, il **numero massimo** delle autorizzazioni da rilasciare (in ogni porto) per l'anno successivo. Non rientrano in detto numero né le autorizzazioni rilasciate alle imprese che operano in regime di autoproduzione, né quelle connesse alle vigenti autonomie funzionali concesse alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici di cui all'art. 19 della legge e 9 del regolamento, né, ancora, quelle connesse ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale di cui all'articolo 16, comma 7-bis, della legge

2. Nel medesimo provvedimento, l'Autorità provvederà a indicare le relative misure dei **canoni** e delle **cauzioni**, anche in ragione degli adeguamenti ISTAT stabiliti annualmente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per i canoni demaniali.

3. Nel caso di *autorizzazione in conto terzi*, il canone è costituito dalla sommatoria di un "canone

base”, fissato annualmente, e di un’“addizionale”, rapportata al fatturato dell’impresa riferito all’anno precedente (come risultante dalla dichiarazione I.V.A.) nelle seguenti misure:

a) per fatturato fino a € 1 milione: + 0,05%;

b) per fatturato da € 1 milioni a € 2 milioni: + 0,03%;

c) per fatturati oltre € 2 milioni: + 0,01%.

4. Nel caso di *autorizzazione in conto proprio*, il canone è stabilito in una somma forfettaria annua ed onnicomprensiva.

5. Nel caso di *autorizzazione in autoproduzione*, il canone è stabilito in una somma forfettaria onnicomprensiva riferita all’intero anno solare, qualora la richiesta sia annuale, ovvero alla singola istanza di volta in volta avanzata, qualora la richiesta sia occasionale.

6. La **cauzione**, obbligatoria per ogni tipo di autorizzazione, salvo che nel caso di operazioni portuali autoprodotte occasionalmente, consiste in un versamento all’Autorità di una somma pari al *doppio* del canone annuo (del solo “canone base”, nel caso di autorizzazione per conto terzi). Tale somma può essere altresì garantita mediante prestazione a favore della stessa Autorità di idonea fideiussione bancaria, o assicurativa. In quest’ultimo caso, detta polizza dovrà:

- riportare la sottoscrizione del rappresentante dell’Ente fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- garantire l’operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Autorità.
- essere valida fino allo svincolo della stessa.

## Articolo 7

### *Numero massimo e canoni per l’anno 2002*

1. Per l’anno 2002, le autorizzazioni sono rilasciate entro i seguenti limiti numerici:

*porto di Piombino:* n. 4;

*porto di Portoferraio:* n. 1;

*porto di Rio Marina:* n. 1.

2. Per l’anno 2002, il canone per il rilascio della autorizzazioni è così determinato:

- *autorizzazione per conto terzi*  
(*canone base*) € 5.000;
- *autorizzazione per conto proprio:* € 6.000;
- *autorizzazione in autoproduzione:*

- in relazione a programmazioni annuali: € 6.000;
- per attività occasionali (*forfettario*): € 500.

### **Articolo 8**

#### *Validità dell'autorizzazione*

1. Salvo che non sia espressamente richiesto dall'impresa istante nella relativa domanda di rilascio, o di rinnovo, le autorizzazioni hanno la validità di un anno (con riferimento all'anno solare, salvo che quelle rilasciate per operazioni portuali autoprodotte occasionalmente).
2. Eventuali richieste per durate superiori dovranno essere opportunamente motivate in ragione del programma operativo presentato. Qualora si tratti di impresa concessionaria di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge, l'autorizzazione avrà durata identica a quella della concessione.

### **Articolo 9**

#### *Obblighi dell'impresa autorizzata*

1. L'impresa autorizzata è tenuta:

- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; ~~al rispetto del CCNL unico di riferimento di cui al comma 13 dell'art. 17 della legge;~~<sup>♦</sup>
- al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione dall'Autorità;
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
- ad individuare, di concerto con l'Autorità, i percorsi formativi e i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica dell'organico dei dipendenti, ivi compresi i quadri e i dirigenti;
- a soddisfare le richieste dell'Autorità al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità medesima ritenga utile nell'ambito e al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle operazioni portuali espletati, nonché la corretta applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 10.

---

<sup>♦</sup> *Inciso depennato con Ordinanza dell'APP n. 10/04 del 15 aprile 2004.*

## **Articolo 10**

### *Tariffe*

1. Le imprese portuali autorizzate (per conto terzi) sono tenute, oltre che a darne adeguata pubblicità, a comunicare all'Autorità le tariffe applicate per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché ogni loro successiva variazione.

## **Articolo 11**

### *Vigilanza*

1. L'Autorità esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 10, nonché sull'espletamento delle operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi e per gli effetti delle rilevanti disposizioni della legge, del regolamento e del D. Lgs. 272/99. Al tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni.

2. In ogni caso, anche durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, delle capacità tecnico-organizzative dell'impresa, nonché dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che in sede di domanda la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del personale.

4. Ogni inadempimento da parte dell'impresa autorizzata di obblighi e prescrizioni in capo ad essa derivanti dall'autorizzazione costituirà motivi di richiamo da parte dell'Autorità e, in caso di perdurante inottemperanza, di decadenza e/o sospensione della autorizzazione nei termini di legge al riguardo vigenti.

## **Articolo 12**

### *Registro delle imprese portuali*

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è istituito un nuovo "Registro delle imprese portuali" di cui all'articolo 2 del regolamento, in cui sono iscritte le imprese portuali autorizzate nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina.

2. I lavoratori delle imprese portuali sono comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 24, comma 2, della legge.

## **Articolo 13**

### *Responsabile del procedimento*

1. Fatte salve le competenze che le vigenti disposizioni attribuiscono al Presidente, al Segretario Generale, al Comitato Portuale dell'Autorità ovvero alla Commissione Consultiva Locale dei porti in cui è istituita, il *responsabile del procedimento* per tutti gli aspetti amministrativi connessi all'esecuzione della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni, è il Responsabile dell'Area Giuridico-Amministrativa-Contabile dell'Autorità.